



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 51

Oggetto: D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – Rottamazione-ter – Nuovi termini e modalità –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)**

**IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ettore Pellizzari)**

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 31 – 2021

Oggetto: D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 – Rottamazione-ter – Nuovi termini e modalità –

Con gli artt. da 1 a 3 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 sono state introdotte novità in materia di riscossione.

In particolare, il Decreto prevede tempi più lunghi per il pagamento di cartelle notificate dall'Agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021 e una nuova opportunità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della "Rottamazione-ter" o del "Saldo e stralcio" per non aver rispettato i nuovi termini di pagamento delle rate 2020, che erano stati introdotti dal Decreto Sostegni-bis.

Sono, poi, stati previsti margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell'8 marzo 2020 (cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19).

Si riportano, in dettaglio, i principali chiarimenti contenuti nelle FAQ pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

-Nuovi termini per il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio".

L'art. 1 del Decreto prevede la riammissione alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e stralcio" per tutti i contribuenti che **non** hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal Decreto Sostegni-bis.

Il pagamento delle rate della "**Rottamazione-ter**", originariamente previste nel 2020 (scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020) e quelle previste in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021) potranno essere pagate **in unica soluzione entro il 30 novembre 2021**.

Entro lo stesso termine del **30 novembre 2021** vanno pagate le rate del "**Saldo e stralcio**" scadute il 31 marzo e 31 luglio del 2020, e 31 marzo e 31 luglio 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

-Termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

L'art. 2 del Decreto stabilisce che per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni (5 mesi), in luogo dei 60 giorni ordinariamente previsti, il termine per il pagamento. Fino allo scadere del predetto termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora. Prima di tale termine l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

-Bollettini da usare per i pagamenti

Per effettuare i pagamenti si possono continuare ad utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso, anche se il versamento verrà effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. In caso di smarrimento della "Comunicazione", se ne può chiedere una copia sul servizio online dell'Agenzia delle Entrate.

E', inoltre, possibile verificare la presenza, nel proprio piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", di carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000,00 euro per i quali la legge ha previsto

l'annullamento (art. 4, commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021), utilizzando lo specifico servizio "Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata".

-Dilazione delle rateizzazioni in essere alla data dell'8 marzo 2020

E' previsto – **art. 3, commi 2 e 3** del Decreto – un nuovo termine di pagamento per il contribuente con un piano di dilazione in essere all'8 marzo 2020, cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza da Covid-19; il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito **dal 30 settembre al 31 ottobre 2021**.

-Aumento da 10 a 18 delle rate di cui al piano di rateizzazione in essere alla data dell'8 marzo 2020

L'**art. 3, comma 1**, del Decreto, ha esteso a **18** il numero massimo delle rate, anche se non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all'8 marzo 2020, in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza del beneficio della dilazione che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate. Al contempo, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione, viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle, cioè, in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.